

Acquirente del bene oggetto dello spoglio dallo "spoliator" in pendenza del giudizio di reintegrazione - Esecuzione forzata promossa nei suoi confronti sulla base del titolo ottenuto contro il dante causa - Opposizione all'esecuzione - Deduzione dell'usucapione decennale del bene - Pretesa ammissione della consapevolezza della carenza di proprietà del bene in capo al dante causa - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005

Il comportamento della parte che, assoggettata all'esecuzione sulla base di un titolo giudiziale dispositivo della reintegrazione nel possesso formatosi nei confronti del suo dante causa in un giudizio pendente al momento dell'acquisto, proponga opposizione e deduca di avere acquisito il bene per effetto di usucapione decennale ex art. 1059 cod. civ., non può essere considerato ammissivo della consapevolezza che il dante causa non era proprietario dell'immobile, sia perché la fattispecie di usucapione prevista da detta norma presuppone che l'acquisto sia fatto in buona fede, sia perché non ogni possesso che non corrisponda ad un effettivo diritto deriva da uno spoglio (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui il giudice di merito aveva escluso che fosse superabile il divieto di cui all'art. 705 cod. proc. civ. e, quindi, non aveva esaminato il motivo di opposizione fondato sull'usucapione, ma ne aveva tratto l'argomento censurato dalla Corte).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005